

Sulla necessità dell'antispecismo giuridico

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Per chi come noi si occupa di applicazione nei Tribunali di tutta Italia della norma a tutela degli animali, l'obiettivo ultimo non può che essere l'**antispecismo giuridico**, ovvero l'assenza di alcun tipo di distinzioni per quanto riguarda le specie rispetto al riconoscimento dei loro diritti.

Purtroppo ad oggi siamo ben lontani da questo risultato, sebbene il quadro normativo nazionale e internazionale è comunque in forte evoluzione, in quanto ancora compromesso da una concezione di animale quale *res* ed oggetto delle più svariate attività commerciali che, quando non comprimono la salute degli animali (es. circhi e zoo), ne causano addirittura la morte (es. macellazione, caccia, vivisezione).

Impossibile quindi non avere contrasti tra le esigenze contrapposte tutelate dalla norma, che sono di fatto inconciliabili.

In tutte queste attività le norme di riferimento, la gran parte di derivazione comunitaria, si prodigano nel garantire il 'benessere' degli animali coinvolti, ovvero una sorta di compromesso tra le sofferenze e finanche la morte causata dalle pratiche ancora ammesse dalla legge e la salute degli animali coinvolti. In tutte queste attività gli animali hanno una duplice (ed inconciliabile) natura, sono esseri senzienti come riconosciuti dalla scienza, nonché dai principi di natura comunitaria (art 13 TFUE) e nazionale (Titolo IX bis codice penale), ma sono anche oggetto di pratiche commerciali (es. allevamenti) o addirittura considerati 'patrimonio indisponibile dello Stato' si pensi all'art 1 della legge 157 del 1992.

Tale dualismo comporta sempre più pressioni dei gruppi, associazioni e movimenti animalisti che a gran voce combattono attività scriminate sia da norme nazionali, ma molto spesso obsolete, basti pensare che quella dei circhi risale al 1968, quella sulla caccia al 1992, ed inaccettabili per gran parte dell'opinione pubblica e per coloro che difendono il 'sentimento di pietà per gli animali' penalmente tutelato dal capo IX bis del codice penale. E' di qualche mese fa, ad esempio, la notizia dell'abbattimento della cerbiatta Belinda, in provincia di Forlì, da un solerte cacciatore che agiva secondo i provvedimenti regionali e provinciali in materia di 'contenimento ungulati', peccato che l'animale fosse ormai riconosciuto sul territorio nella sua essenza di animale quale essere senziente da rispettare e accudire, non più un numero da eliminare, e così forte è stata la

riprovevolezza e l'orrore per il gesto, seppur non ha comportato conseguenze legali avendo lo stesso agito nel rispetto della legge.

Pertanto nella loro qualifica di oggetto e molto spesso sotto la spinta delle cosiddette 'prassi' in ragione di maggiore economicizzazione dei processi, gli animali sono 'utilizzati' in maniera da causar loro sofferenza, e morte quando appunto la norma nazionale lo prevede.

E' quindi evidente che per un approccio normativo finalizzato all'antispecismo giuridico due sono gli obiettivi giuridici,

da un lato aspirare a norme abolizioniste di tutto quanto comporti sofferenza e morte degli animali, es. abolizione della caccia, dei circhi con animali, degli allevamenti intensivi e via dicendo,

dall'altro monitorare che non siano introdotte da un punto di vista normativo nuove ipotesi di tal tipo.

Una per tutti, è di questi giorni la notizia che in Commissione Agricoltura alla Camera si discute di possibili nuove norme che legittimerebbero, in ultima analisi, l'uccisione di animali protetti quali i lupi ed i cani inselvatichiti, tutto ciò, come abbiamo sostenuto nelle sedi opportune, è assolutamente inaccettabile in quanto costituirebbe un passo indietro rispetto all'attuale evoluzione normativa.

Nel mentre, ottenere norme più restrittive che incidano sul numero degli animali impiegati arrivando a limitare ed impedire le attività economiche con animali nonchè erodere sempre più i limiti ed i confini del cosiddetto 'benessere' per arrivare ad impedire tali pratiche seppur legittime, ed è il caso di Green Hill dove l'animale, da oggetto, è divenuto vittima di reato, grazie ad un'interpretazione illuminata della norma speciale sugli allevamenti intensivi per la sperimentazione animale da parte dell'Autorità giudiziaria.

Carla Campanaro

Pubblicato il 1 giugno 2013